



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori GHEDINI, PASSONI, ADAMO, ANTEZZA, ARMATO, CARLONI, DE SENA, CHITI, DELLA MONICA, FIORONI, Mariapia GARAVAGLIA, MAZZUCONI e PINOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 2012

Norme applicative dell’articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

ONOREVOLI SENATORI. – Il fenomeno delle dimissioni in bianco, ovvero delle dimissioni volontarie postdatate sottoscritte all'atto dell'assunzione al lavoro, è diffuso su tutto il territorio nazionale e interessa numerosi lavoratori e soprattutto lavoratrici. La richiesta delle dimissioni firmate in bianco al momento dell'avvio di un rapporto o prestazione di lavoro, allo scopo di essere utilizzate successivamente, per esempio all'inizio di una gravidanza o nel caso di una lunga malattia, rappresenta un abuso grave, lesivo della dignità e dei diritti dei lavoratori e prestatori di opera. Tale abuso da parte del datore di lavoro mette la lavoratrice o il lavoratore nell'impossibilità di far valere i propri diritti e la propria dignità, pena la certezza dell'interruzione del rapporto di lavoro, ammantato dalla finzione della volontarietà.

Secondo quanto risulta dal Rapporto annuale 2011 dell'ISTAT, interrompere il percorso lavorativo in occasione di una gravidanza non è il risultato di una libera scelta: sono circa 800 mila – quasi il nove per cento delle madri che lavorano o hanno lavorato in passato, le donne che, nel corso della loro vita, sono state licenziate o messe in condizione di lasciare il lavoro perché in gravidanza.

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 4, commi da 16 a 23, reintroduce nel-

l'ordinamento il tema dell'abuso delle dimissioni in bianco, definendo procedure di contrasto e cercando di garantire la corrispondenza tra la dichiarazione di volontà del lavoratore e l'intento risolutorio.

La disposizione summenzionata si applica però solo ai rapporti di lavoro subordinato, lasciando fuori i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi, derivanti dalla partecipazione agli utili, sono qualificati come redditi di lavoro autonomo e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

Il presente disegno di legge colma questa ingiusta disparità di trattamento tra lavoratori subordinati e lavoratori e lavoratrici non legati dal vincolo della subordinazione, rendendo effettiva la tutela di tutte le lavoratrici, i lavoratori, prestatrici e prestatori d'opera, dalla pratica illecita delle dimissioni o risoluzioni postdatate sottoscritte all'avvio della prestazione lavorativa, assicurando pari garanzie indipendentemente dal vincolo di subordinazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco, si applicano alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, a tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai contratti di collaborazione di natura occasionale di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisce prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, nonché ai contratti di lavoro in cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

